

PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

REGOLAMENTO

Città del Vaticano

Gennaio 2018

Parte I

ORDINAMENTO E PROCEDURE

LA PRESIDENZA

Art. 1 — Il Presidente

§ 1 - Il Presidente¹ ordinariamente presiede le Tornate dell'Accademia. In caso di necessità, può delegare tale compito al Vicepresidente o, in seconda istanza, al Cancelliere o ad uno dei Membri del Consiglio Direttivo.

§ 2 - Il Presidente può delegare il Vicepresidente o, in seconda istanza, il Cancelliere, o uno degli Officiali o dei Membri Ordinari, a rappresentare l'Accademia in occasione di attività pubbliche.

§ 3 - Spetta al Presidente manifestare il pensiero dell'Accademia. Quando occorra, egli può delegare tale funzione.

§ 4 - Per finalità specifiche dell'Accademia, il Presidente può avvalersi della collaborazione straordinaria di singoli Membri e di gruppi di Membri².

§ 5 - Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può incaricare un Membro Ordinario responsabile della cura dei Giovani Ricercatori³. Tale incarico ha la durata di un quinquennio può essere rinnovato.

Art. 2 - Vicepresidente

§ 1 - Qualora venga nominato un Vicepresidente, questi coadiuva il Presidente nella direzione e nel governo di tutte le attività dell'Accademia, specialmente nel coordinamento della Segreteria e nella attività di formazione.

§ 2 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 3 - Cancelliere

§ 1 - Il Cancelliere collabora direttamente col Presidente alla direzione e al governo di tutte le attività della Pontificia Accademia per la Vita. Egli può essere delegato dal Presidente stesso a svolgere in sua vece alcune sue funzioni.

§ 2 - Il Cancelliere controfirma gli atti e i documenti ufficiali della Pontificia Accademia per la Vita e, qualora si renda necessario, anche la corrispondenza ufficiale.

¹Cfr. Statuto, art. 3, § 1.

²Cfr. Statuto, art. 3, § 1, b.

³Cfr. Statuto, art. 5, § 4.

Cfr. Statuto, art. 3, § 2.

Art. 4 - Consiglio Direttivo

§ 1 - *Composizione*

- a) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un eventuale Vice-Presidente, dall'eventuale Consigliere Ecclesiastico, dal Cancelliere e da sei Consiglieri nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio, i quali possono essere riconfermati nell'incarico. Quattro Consiglieri sono scelti tra i membri ordinari della Pontificia Accademia per la Vita, su proposta del Presidente; uno è nominato su proposta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ed il sesto è il Preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia;
- b) Nel caso di dimissioni, di revoca dell'incarico o di decesso di un Consigliere, il Sommo Pontefice provvede alla sua sostituzione per il tempo residuo del mandato del Consiglio.

§ 2 - *Compiti*

- a) Deliberare gli indirizzi generali delle attività ordinarie ed affrontare eventuali questioni particolari legate alla vita dell'Accademia⁵. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo individuare e decidere ogni anno il tema di studio per l'Assemblea Generale;
- b) Esaminare le proposte del Presidente, prima che siano presentate alla Segreteria di Stato, relative alla nomina degli Officiali dell'Ufficio Centrale della Pontificia Accademia per la Vita;
- c) Valutare lo svolgimento, da parte degli Accademici, dei propri doveri ed impegni statutari (in seno alla Pontificia Accademia per la Vita) ed alla corretta attuazione, in ciò che loro compete, delle norme dello Statuto e del Regolamento proprio;
- d) Esaminare, in vista della designazione dei Membri Corrispondenti e della loro eventuale riconferma, la congruità del loro *curriculum vitae* e delle loro attività svolte in favore della promozione e tutela della vita umana⁶.

§ 3 - *Sedute*

- a) Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e si tengono ordinariamente nella sede della Pontificia Accademia per la Vita;
- b) Hanno diritto di voto tutti i componenti presenti;
- c) Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, il Presidente dirime la parità;

Cfr. Statuto, art. 3, § 3, h.

Cfr. Statuto, art. 5, § 3.

- d) Di ogni seduta si redige un verbale;
- e) Il Consiglio Direttivo può riunirsi in seduta ordinaria oppure in seduta straordinaria:

A. Seduta ordinaria:

- i. Il Consiglio Direttivo viene convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno⁷
- ii. La convocazione spetta al Presidente, oppure, su suo mandato, al Vicepresidente o al Cancelliere;
- iii. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta con invio ai Consiglieri dell'ordine dei lavori almeno 30 giorni prima della data prevista;
- iv. Spetta al Presidente, d'intesa col Vicepresidente e col Cancelliere, preparare l'ordine dei lavori della seduta, valutando anche eventuali proposte dei Consiglieri;
- v. In caso di impossibilità a presenziare, il Presidente può delegare il Vicepresidente o il Cancelliere a rappresentarlo e a dirigere i lavori del Consiglio Direttivo;
- vi. Il Presidente può invitare un altro Accademico a rappresentare, per una singola seduta ordinaria, un Consigliere impedito a parteciparvi, previo consenso di quest'ultimo;
- vii. Il Presidente può invitare alla seduta ordinaria, senza diritto di voto, l'incaricato della cura dei Giovani Ricercatori, per esporre le questioni attinenti a questa categoria di Membri.

B. Seduta straordinaria:

- i. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in seduta straordinaria per esaminare questioni urgenti⁸.
- ii. Le sedute straordinarie sono convocate dal Presidente o, col suo consenso, dal Vicepresidente o dal Cancelliere e possono anche essere richieste dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria deve essere fatta, con l'invio a tutti i Consiglieri dell'ordine dei lavori, almeno 10 giorni prima della data di riunione prevista;
- iii. L'ordine dei lavori delle sedute straordinarie è preparato dai proponenti della seduta stessa;

⁷Cfr. Statuto, art. 3, § 3, b.

⁸Cfr. Statuto, art. 3, § 3, c.

- iv. Per le sedute straordinarie, non è prevista alcuna possibilità di rappresentanza dei Consiglieri eventualmente impediti a parteciparvi.

§ 4 - *Aspetti economici*

Ai Consiglieri del Consiglio Direttivo (o ai delegati) non compete alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate.

L'UFFICIO CENTRALE

Art. 5 - Ufficio Centrale

§ 1 - *Sezione scientifica*⁹

Spetta al Presidente, oppure in sua vece al Vicepresidente o al Cancelliere, il compito di coordinare il lavoro dell'intera Sezione scientifica. A tal fine, qualora ve ne fosse la necessità, egli può chiedere la collaborazione diretta di uno degli Officiali "responsabili d'area".

§ 2 - *Sezione tecnico-amministrativa (o Segreteria)*¹⁰

La Sezione ha il compito di:

- a) Armonizzare, secondo le esigenze di lavoro e in base alle direttive della Presidenza, le varie attività svolte dall'Ufficio Centrale;
- b) Verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo e, a giudizio del Presidente, qualsiasi altra riunione ufficiale dell'Accademia;
- c) Redigere una relazione annuale da consegnare agli Uffici competenti della Santa Sede, sulle attività ufficiali svolte dalla Pontificia Accademia per la Vita;
- d) Preparare il programma dei lavori delle Assemblee o di altre riunioni ufficiali, sentito il parere di un Officiali della Sezione scientifica, e sottoporlo all'approvazione della Presidenza;
- e) redigere il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo, allegandovi una breve relazione con le opportune osservazioni in merito.

§ 3 - *Archivio e Biblioteca*

- a) Gli atti e documenti dell'Accademia devono essere conservati nell'Archivio, affidato all'Officiali Archivista-Bibliotecario;

⁹Cfr. *Statuto*, art. 4, § I

¹⁰Cfr. *Statuto*, art. 4, § 2.

- b) Nella Biblioteca dell'Accademia saranno raccolti i documenti della Chiesa Cattolica riguardanti le tematiche di pertinenza della Pontificia Accademia per la Vita, le pubblicazioni dell'Accademia, le opere che riceve a titolo di scambio, nonché libri e riviste acquistate od offerte in dono;
- c) L'Archivista-Bibliotecario provvederà alla catalogazione del materiale bibliografico e disciplinerà la sua consultazione, anche per corrispondenza.

I MEMBRI D'ACCADEMICI

Art. 6 - Membri o Accademici

I Membri della Pontificia Accademia per la Vita sono chiamati ad impegnarsi, "a promuovere e difendere i principi circa il valore della vita e della dignità della persona umana, interpretati in modo conforme al Magistero della Chiesa e agli insegnamenti del Sommo Pontefice, e a rendersi attivamente presenti nelle sedi privilegiate dell'elaborazione culturale, nel mondo della scuola e delle università, negli ambienti della ricerca scientifica e tecnica, nei luoghi della creazione artistica e della riflessione umanistica { . . . } Essi si devono impegnare a servizio di una nuova cultura della vita con la produzione di contributi seri, documentati e capaci di accreditarsi per i loro pregi al rispetto e all'interesse di tutti"¹¹.

§ 1 - Membri Ordinari

I Membri Ordinari¹² sono nominati dal Sommo Pontefice *ad quinquennium* e, secondo le norme statutarie, non possono superare il numero di settanta. Allo scadere dei cinque anni, i Membri Ordinari possono essere riconfermati per successivi mandati quinquennali, comunque non oltre l'ottantesimo anno di età.

§ 2 - Membri Onorari

Possono essere nominati Membri Onorari dal Sommo Pontefice alcuni Accademici che si sono distinti per il loro particolare impegno nella vita e nell'attività dell'Accademia¹³.

¹¹Cfr. *Evangelium Vitae*,

¹²Cfr. *Statuto*, art. 5, §

¹³Cfr. *Statuto*, art. 5, § 2.

§ 3 - *Membri Corrispondenti*

- a) I Membri Corrispondenti¹⁴, nominati *ad quinquenniurn* dal Consiglio Direttivo, hanno la funzione di costituire un tramite con gli istituti e i centri di studio interessati alla cultura della vita dei rispettivi Paesi di appartenenza;
- b) Ciascun Membro Corrispondente deve:
 - i. Partecipare attivamente alle Assemblee Generali dell'Accademia;
 - ii. Mantenere informato il Consiglio Direttivo e la Presidenza circa gli avvenimenti politici, legislativi, scientifici e culturali più rilevanti del proprio Paese e circa le attività da lui promosse in armonia con le finalità della Pontificia Accademia per la Vita;
 - iii. Redigere relazioni o studi su temi che riguardino il fine e le funzioni dell'Accademia;
- e) I Membri Corrispondenti possono essere riconfermati per un massimo di altri due mandati quinquennali a giudizio del Consiglio Direttivo, comunque non oltre l'ottantesimo anno di età.

§ 4 - *Membri Giovani Ricercatori*

- a) I Membri Giovani Ricercatori¹⁵, scelti tra laureati in discipline attinenti lo studio, la difesa e la promozione della vita, che si sono distinti nel corso dei propri studi universitari, hanno intrapreso un percorso di specializzazione professionale o di ricerca scientifica nei campi del sapere che interessano l'Accademia, e manifestano il desiderio di approfondire gli aspetti antropologici, etici, sociali e giuridici delle loro professioni e ricerche, sono nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di un quinquennio e, all'atto della nomina, non devono avere superati i 35 anni di età;
- b) Ciascun Membro Giovane Ricercatore deve:
 - i. Partecipare alle Assemblee Generali dell'Accademia e ad altri momenti di incontro, studio e comunicazione organizzati specificamente per i Membri Giovani Ricercatori;
 - ii. Rimanere in frequente contatto con il Membro Ordinario incaricato della formazione e delle attività specifiche di questa categoria di Membri;
 - iii. Diffondere la conoscenza dell'Accademia, delle sue finalità e delle sue iniziative presso altri giovani ricercatori nelle università, istituzioni e centri di ricerca del proprio Paese;

¹⁴Cfr. *Statuto*, art. 5, § 3.

¹⁵Cfr. *Statuto*, art. 5, § 4.

c) I Membri Giovani Ricercatori possono essere riconfermati per un secondo mandato quinquennale a giudizio del Consiglio Direttivo, comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età all'atto del rinnovo.

§ 5 - *Revoca della qualifica di Accademico*

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dallo Statuto¹⁶ la Presidenza della Pontificia Accademia per la Vita, sentito il parere dei Consiglieri, presenterà il caso alla Segreteria di Stato. Ottenutone l'assenso, il Presidente comunicherà all'interessato la cessazione dell'appartenenza alla Pontificia Accademia per la Vita.

§ 6 - *Sospensione delle funzioni di Accademico*

Se un Accademico assume incarichi politici istituzionali, egli è tenuto a darne comunicazione tempestiva alla Presidenza della Pontificia Accademia per la Vita, che ne decreta la sospensione dalle funzioni accademiche per tutto il tempo di sussistenza del suddetto incarico¹⁷. In tale periodo non potrà avvalersi pubblicamente del titolo di Membro della Pontificia Accademia per la Vita; tuttavia, gli sarà sempre consentita la partecipazione, come uditore, alle sessioni dell'Assemblea Generale.

Parte II

LE ATTIVITÀ

Art. 7 - Assemblea Generale

§ 1 - Convocazione

L'Assemblea Generale viene convocata annualmente dalla Presidenza, con almeno 60 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta a tutti i Membri¹⁸.

L'Assemblea Generale prevede due momenti:

- a) La celebrazione di un Congresso di studio che tratta temi propri ai compiti dell'Accademia ed è, ordinariamente, aperto alla partecipazione del pubblico;
- b) Una o più sessioni assembleari, esclusivamente riservate alla Presidenza, ai Membri e all'Ufficio Centrale della Pontificia Accademia per la Vita, dedicate alla vita interna, agli orientamenti ed alle attività dell'Accademia stessa.

¹⁶Cfr. *Statuto*, art. 5, § 5, e.

¹⁷Cfr. *Statuto*, art. 5, §

¹⁸Cfr. *Statuto*, art. 6, a.

§ 2 - Tema, programma e relatori del Congresso di studio

È compito del Consiglio Direttivo decidere il tema e il programma da trattare nel Congresso di studio e di individuare i relatori. Essi dovranno consegnare alla Segreteria la versione definitiva delle loro relazioni, perché siano inviate per tempo (prima dell'Assemblea) a tutti i Membri.

§ 3 - Sessioni assembleari

Ordinariamente, ciascuna Assemblea prevedrà almeno quattro sessioni di studio. Una sessione dei lavori sarà riservata alla discussione di problemi attinenti alle attività e agli orientamenti dell'Accademia. Le sessioni di studio, a giudizio della Presidenza, possono essere aperte alla partecipazione del pubblico e agli operatori della comunicazione che ne facciano esplicita richiesta e che siano accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede. La partecipazione alla sessione dedicata alla vita interna dell'Accademia è riservata agli Accademici, alla Presidenza e all'Ufficio Centrale.

§ 4 - Documento finale e Atti

Alla fine dei lavori di ciascuna Assemblea, verrà redatto, a cura della Sezione scientifica, un Documento finale sul tema in studio, che sarà sottoposto alle osservazioni e suggerimenti dei Membri. La Presidenza ne curerà la pubblicazione.

Gli Atti di ciascuna Assemblea saranno pubblicati — almeno in lingua inglese — a cura della Presidenza prima della Assemblea successiva.

Art. 8 — Gruppi di studio

§1 - Costituzione e programmazione

Il Presidente, anche a richiesta di qualche Dicastero, può costituire e convocare Gruppi di studio, su temi inerenti le attività dell'Accademia, stabilendo l'agenda dei lavori¹⁹. Ordinariamente, tali Gruppi si riuniscono presso la sede dell'Accademia.

§ 2 - Scelta dei partecipanti e convocazione

Il Presidente sceglie e convoca i partecipanti ad un Gruppo di studio tra i Membri della Pontificia Accademia per la Vita e al di fuori di essa.

¹⁹Cfr. Statuto, art. 6, b.

§ 3 — *Coordinamento dei lavori*

Il Presidente può affidare ad un Ufficiale della Sezione scientifica - ordinariamente, al responsabile dell'area "Studio" - il coordinamento di un Gruppo di studio. Egli ha anche il compito di raccogliere e catalogare la documentazione prodotta, ai fini di una eventuale sintesi conclusiva o dell'elaborazione di un documento finale.

§ 4 - *Documento finale*

La Sezione scientifica redige un documento finale o una sintesi conclusiva dei lavori. Il testo sarà sottoposto all'approvazione della Presidenza.

Art. 9 Pubblicazioni

Oltre agli Atti delle Assemblee e ai Documenti prodotti dai Gruppi di Studio, la Pontificia Accademia per la Vita potrà curare la pubblicazione di opere monografiche di propri Membri o suoi Ufficiali su tematiche di interesse bioetico, previo parere di una commissione *ad hoc* incaricata dalla Presidenza, ma i costi di tali pubblicazioni non potranno gravare sul bilancio dell'Accademia.

Parte III

GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI

Art. 10 — Mezzi finanziari

§ 1 - *Bilancio*

La Pontificia Accademia per la Vita, ottenuto il benestare da parte della Presidenza, presenta ogni anno alla Segreteria per l'Economia, nei tempi previsti, i propri bilanci preventivo e consuntivo, accompagnati da una relazione esplicativa, in vista della loro approvazione.


L'Ufficiale incaricato ha altresì la responsabilità di controllo del bilancio mensile e delle relazioni con i competenti Uffici della Segreteria per l'Economia per gli adempimenti dovuti.

§ 2 - *Gestione delle altre risorse economiche*

La Pontificia Accademia per la Vita riceve un sostegno economico annuale dalla Fondazione "Vitae Mysterium" e, inoltre, può ricevere donazioni da parte di altri Enti, Istituzioni o soggetti privati, da impiegare per le finalità che le sono proprie. In particolare, tali fondi serviranno a sostenere le

attività ordinarie e straordinarie²⁰ e, possibilmente, al finanziamento di borse di studio e di altre iniziative per la formazione in bioetica in particolare di persone dei Paesi in via di sviluppo²¹. I bilanci preventivo e consuntivo di questi fondi saranno redatti dall'Ufficiale incaricato e, con l'approvazione della Presidenza, verranno sottoposti alla Segreteria per l'Economia per le opportune verifiche, in vista della loro approvazione annuale.

Dal Vaticano, 12 Febbraio 2018



Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato

²⁰ Cfr. *Statuto*, art. 7, § 1.
Cfr. *Statuto*, art. 7, § 1.